



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 8 DEL 26-03-2021

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	A
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Paolo Cristiano

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo

Ortolani Maria Giulia

Lucarelli Roberto

L'illustrazione e la discussione relative alle deliberazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 è riportata nella deliberazione n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la nuova disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

CHE, data la facoltà prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, all'art. 2 del Regolamento per l'approvazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria, è stata disposta l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il

16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

DATO ATTO, ALTRESÌ CHE in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

PRESO ATTO CHE per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021;

RITENUTO di confermare l'azzeramento dell'aliquota per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) come già previsto per l'annualità 2020 fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO inoltre, come già previsto per l'annualità 2020, di voler azzerare l'aliquota per gli immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;

- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione della categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza;
- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera e), della L. n. 160/2019, all'art. 7 del Regolamento per l'approvazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria, è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'Imposta per i terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RITENUTO altresì di introdurre l'applicazione dell'aliquota agevolata al 5,3 per mille per gli immobili censiti al Foglio 125 e concessi in locazione con contratto regolarmente registrato nonché concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2^a grado di parentela, genitori-figli, nonni-nipoti, fratelli-sorelle (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00

6 PER MILLE

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 applicando la detrazione di euro 200,00

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1^a grado di parentela, genitori-figli, (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*) la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

5,3 PER MILLE:

- immobili censiti al Foglio 125 e concessi in locazione con contratto regolarmente registrato nonché concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado di parentela, genitori-figli, nonni-nipoti, fratelli-sorelle (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

1 PER MILLE:

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 PER MILLE:

- beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- immobili dimora post sisma nuclei sfollati: immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;
- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione delle categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza;
- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificata, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- terreni agricoli;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- i terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino, destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali (art. 7 del Regolamento);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto della aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RICHIAMATO il comma 3-bis dell'art 106 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 13

gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.09.2020;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2[^] - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)

DELIBERA

1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00

6 PER MILLE

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 applicando la detrazione di euro 200,00

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1[^] grado di parentela, genitori-figli, *(con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022)* la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione

che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

1 PER MILLE:

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 PER MILLE:

- beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- immobili dimora post sisma nuclei sfollati: immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;
- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione della categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza;
- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

5,3 PER MILLE:

- immobili censiti al Foglio 125 e concessi in locazione con contratto regolarmente registrato nonché concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado di parentela, genitori-figli, nonni-nipoti, fratelli-sorelle (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2022*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificata, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- terreni agricoli;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

- i terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino, destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali (art. 7 del Regolamento);

3) di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2021;

4) RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2021, esclusivamente in via telematica, entro i termini previsti dalla Legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Paolo Cristiano

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 702

Camerino, 07-04-21

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 07-04-21

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-03-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario generale
F.to Dr. Paolo Cristiano